

COMUNE DI BETTOLA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

In recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 116/2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 14/04/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2022 – C.C. n. 5 del 25/03/2024

7. Nel caso in cui un immobile non sia presente in banca dati TARI, questo viene iscritto alla tassazione con decorrenza come risultante da catasto (considerando la prescrizione TARI di anni cinque). *

Art. 7 - Esclusioni dal tributo

1. **Non sono soggetti al tributo** i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione prevista per l'IMU;
 - f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - j. **le unità immobiliari adibite a civile abitazione (categoria catastale A) sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica/gas naturale/servizio idrico) – da dichiarare annualmente entro il 31/01 di ogni anno.**
Per il primo anno di applicazione (anno 2024) la dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 30/04.*

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, di cui al successivo art. 20, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 20 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. *La dichiarazione per quanto sotto riportato:
 - a. ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

deve essere presentata per il comma 1a nel momento dell'evento, per i commi 1b e 1c deve essere presentata entro il termine del trimestre solare di riferimento degli eventi.*
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
4. *La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i coobbligati.*
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6. *Se la dichiarazione di cessazione, variazione e/o inizio è presentata in ritardo l'utenza viene cessata e/o variata alla data di presentazione per i commi 1b e 1c, mentre viene iscritta alla data dell'evento per il comma 1a.*
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. *In attesa dell'atto di successione, il tributo verrà attribuito, nel seguente ordine:
 - 1) al nuovo intestatario della scheda anagrafica – se presente-;
 - 2) al soggetto avente percentuale di possesso maggiore risultante dal catasto, se presente;
 - 3) al primo soggetto in ordine alfabetico risultante dal catasto.*
9. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
10. L'obbligazione tributaria decorre o cessa dal primo giorno del trimestre solare successivo in cui inizia o cessa l'occupazione, la detenzione o il possesso.
11. Relativamente all'esclusione dal tributo prevista dal comma j dell'art. 7 del presente Regolamento, il Comune definisce un modello di dichiarazione riportante i dati catastali degli immobili, i codici identificativi dei contratti risultanti cessati e le generalità del dichiarante. La circostanza deve essere dichiarata annualmente entro il 31/01 di ogni anno (decorrenza dell'esclusione 01/01), pena la decadenza dell'esclusione dal tributo. Per il primo anno di applicazione (anno 2024) la dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 30/04.*

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 22 – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento*